DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 3 marzo 2006

relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica del Cile che modifica l'appendice II dell'accordo sul commercio delle bevande alcoliche e delle bevande aromatizzate allegato all'accordo di associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra

(2006/568/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 2005/269/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2005, relativa alla conclusione dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra [1], in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Tenendo conto delle conclusioni della seconda riunione del comitato congiunto dell'accordo sul commercio dei vini e della prima riunione del comitato congiunto dell'accordo sul commercio delle bevande alcoliche e delle bevande aromatizzate dell'accordo di associazione UE-Cile del 13 e 14 giugno 2005, svoltesi entrambe a Madrid, è necessario modificare l'appendice II dell'accordo sul commercio delle bevande alcoliche e delle bevande aromatizzate allegato all'accordo di associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra, al fine di permettere l'uso, fino al 31 gennaio 2014, sul mercato interno cileno e in quantitativi limitati, di alcuni marchi commerciali cileni coincidenti con indicazioni geografiche comunitarie, con effetto a decorrere dal 24 aprile 2006.

(2) La Comunità e la Repubblica del Cile hanno negoziato, in conformità dell'articolo 16, paragrafo 2, del suddetto accordo, un accordo in forma di scambio di lettere al fine di modificarne l'appendice II.

(3) Occorre pertanto approvare l'accordo in forma di scambio di lettere.

(4) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di applicazione per le bevande spiritose,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica del Cile che modifica l'appendice II dell'accordo sul commercio delle bevande alcoliche e delle bevande aromatizzate allegato all'accordo di associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il commissario per l'Agricoltura e lo sviluppo rurale è abilitato a firmare l'accordo in forma di scambio di lettere allo scopo di impegnare la Comunità.

Fatto a Bruxelles, il 3 marzo 2006.

Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione

[1] GU L 84 del 2.4.2005, pag. 19.